



Dicastero:

## SICUREZZA PUBBLICA

Messaggio municipale:

NO. 1456

Oggetto:

***Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del nostro Comune***



MM no. 1456

## **REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL NOSTRO COMUNE**

Gentile signora Presidente,  
gentili signore, egregi signori Consiglieri,

Il Municipio vi sottopone per esame e approvazione il messaggio inerente il Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del nostro Comune.

### **Premessa**

Con il Messaggio municipale no. 1096 del 11 febbraio 2008, il Municipio aveva sottoposto al Consiglio comunale il Regolamento per la videosorveglianza sul territorio comunale. Il Messaggio municipale è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 06 ottobre 2008.

Il Municipio aveva deciso di dotarsi di uno specifico regolamento che permettesse la posa di sistemi di videosorveglianza perché, anche nel nostro Comune, si facevano più frequenti i casi di danneggiamenti, di disordine e di maleducazione perpetrati da persone che non mostrano il minimo rispetto per la proprietà pubblica.

Purtroppo in questi anni la situazione non è migliorata e questo ha avuto delle conseguenze diverse sul territorio comunale. Specialmente durante il fine settimana, in alcuni punti importanti del nostro Comune, vengono depositati rifiuti diversi (bottiglie, bicchieri, cartacce, eccetera). La mancanza di testimoni, rispettivamente la mancanza di personale di sorveglianza e il costo per colmare tale mancanze con assunzioni mirate o tramite le diverse società specializzate del settore, rende spesso impossibile identificare i colpevoli di tali reati e, soprattutto, prevenire il ripetersi di simili atti.

In questi anni il Municipio ha puntato sulla sensibilizzazione degli esercenti pubblici per cercare di ovviare al problema evitando così di dotarsi di un sistema di videosorveglianza. Purtroppo, nonostante l'impegno di tutte le parti in causa (Polizia intercomunale, squadra esterna, privati), la situazione non è più sostenibile.

Per questo motivo, pur confermando il principio di prudenza nell'installazione delle videocamere sul territorio comunale già espresso nel 2008, il Municipio intende procedere alla posa di un sistema di videosorveglianza.

L'obiettivo è di introdurre un sistema di videosorveglianza dissuasiva. Si tratta in sostanza di una videosorveglianza che interessa una cerchia indeterminata di persone ed è volta a prevenire fatti illegali e a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, consentendo l'identificazione di persone, per esempio nelle strade e piazze pubbliche, nei centri di raccolta rifiuti, all'ingresso e all'interno di stabili pubblici.

Tale messaggio inoltre è la continuazione dell'approvazione del MM1924 approvato dal Consiglio Comunale nel mese di Settembre.



## Base legale

A fine 2017 l'Incaricato cantonale sulla protezione dei dati ha informato tutti i Comuni del Cantone dell'avvenuta pubblicazione di un regolamento standard sulla videosorveglianza con l'invito ad adattare i diversi regolamenti in occasione di una prossima revisione.

Come già indicato nel precedente messaggio ricordiamo che i Comuni sono competenti in materia di videosorveglianza e, se intenzionati ad impiegarla sul territorio comunale, devono dotarsi di una specifica base giuridica formale.

La visualizzazione sottoforma di immagini e suoni relativi a persone fisiche o che consente di identificarle (poco importa se direttamente o indirettamente), come nel caso della videosorveglianza dissuasiva, costituisce a tutti gli effetti una raccolta di dati e di conseguenza una loro elaborazione ai sensi della LPDP.

L'esigenza di tutela della personalità si traduce, nell'ambito della videosorveglianza dissuasiva, nell'esigenza di una base legale che ne regoli la raccolta ed elaborazione. I dati personali possono essere quindi elaborati soltanto se esiste una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale (principio della legalità art. 6 cpv. 1 LPDP).

L'acquisizione e la conservazione di materiale di identificazione può infatti configurare un'ingerenza nella sfera privata dell'individuo.

Per garantire una corretta tutela del cittadino in materia di protezione dei dati, è stato stabilito che la base giuridica deve essere di rango formale, quindi una normativa emanata dall'organo legislativo, suffragata dal consenso democratico (diritto di referendum).

## Conclusioni

L'esecutivo sottoponendovi questo Messaggio è convinto di inserire tutti i criteri per un uso proporzionato che rispetti la legge che vada a vantaggio della cittadinanza come anche del rispetto generale del prossimo.

## Aspetti procedurali e formali

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione della Legislazione

Quoziente di voto: per l'approvazione degli articoli della concessione e della convenzione è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (10) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).



Sulla base delle considerazioni sopra esposte si invita il Consiglio comunale a voler

**Risolvere:**

- 1. È approvato il Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del nostro Comune.**

Per il Municipio

Il Sindaco

fto. D. Vignuta

Il v. Segretario

fto. F. Lonni

approvato con risoluzione municipale no. 4315 del 16.12.2019

Allegato: Regolamento

---

## ***Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del nostro Comune***

Il Consiglio comunale di Gordola, richiamati gli art. 16 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 2017, artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a, 107, 186 e segg. della Legge Organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), nonché la Legge sulla protezione dei dati personali del 09 marzo 1987 (LPDP)

risolve:

### **Art. 1. Norme generali**

Le basi legali del presente Regolamento sono l'art. 186 e segg. della Legge organica comunale (LOC), la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP), il relativo Regolamento di applicazione del 6 dicembre 2000 (RLPDP) e la Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDpol).

### **Art. 2. Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina:

- l'impiego di videocamere di sorveglianza e di apparecchi fotografici fissi o semovibili sul territorio comunale;
- l'elaborazione, ossia la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modifica, la trasmissione e la distruzione dei dati personali;
- la durata di conservazione dei dati personali;
- la responsabilità degli organi comunali competenti che elaborano o fanno elaborare i dati personali;
- la protezione dei dati personali;
- il Municipio emana una specifica Ordinanza in materia.

### **Art. 3. Scopo**

1. La videosorveglianza delle aree pubbliche ha lo scopo di sorvegliare il traffico, di proteggere la collettività e gli utenti della strada, nonché di prevenire e reprimere reati ed infrazioni contro persone o beni.
2. La videosorveglianza dei beni amministrativi comunali in senso stretto (quali edifici per l'amministrazione, scuole, case per anziani, autosili, campi sportivi, ecocentri, cimiteri, ecc) ha lo scopo di garantire la sicurezza di luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione e di limitare o vietare usi incompatibili con la loro destinazione.

#### **Art. 4 Principi**

1. I dati personali non possono essere utilizzati o trasmessi per scopi che, secondo la buona fede, sono incompatibili con quelli per i quali originariamente sono stati raccolti.
2. L'elaborazione dei dati personali deve essere idonea e necessaria all'adempimento del compito legale.
3. Gli organi competenti comunali garantiscono a chiunque l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali

#### **Art. 5 Impiego**

1. Il Municipio decide l'impiego, l'ubicazione e gli organi comunali competenti per la videosorveglianza.
2. La videosorveglianza non deve violare i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, in particolare i diritti della personalità e della sfera privata.

#### **Art. 6 Informazione al pubblico**

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate al pubblico.

#### **Art. 7 Conservazione**

1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo necessario per rilevare eventuali violazioni di legge.
2. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni della videosorveglianza fissa che non sono estratte devono essere cancellate entro 100 giorni, mentre quelle di apparecchi fotografici e semovibili entro 10 giorni.
3. È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni da parte del Comune in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

#### **Art. 8 Trasmissione a terzi**

1. Di principio i dati personali registrati non sono trasmessi a terze persone.
2. Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.
3. Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati personali registrati su indicazione o richiesta della autorità competenti.

#### **Art. 9 Responsabilità**

“<sup>1</sup>Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

<sup>2</sup>Esso emana le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

<sup>3</sup>Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali”.

### **Art. 10 Protezione dei dati personali**

1. Il Municipio, e per esso gli organi comunali competenti, adotta appropriate misure tecniche e organizzative di sicurezza per garantire il carattere confidenziale, la disponibilità e l'integrità dei dati personali contro ogni trattamento non autorizzato.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LDPD) e del relativo Regolamento di Applicazione del 6 dicembre 2000 (RLPDP)

### **Art. 11 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

### **Art. 12 Abrogazione**

È abrogato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune del 06 ottobre 2008

PER IL MUNICIPIO DI GORDOLA

Il Sindaco:

Il Vice Segretario:

Damiano Vignuta

Fabio Lonni

Adottato dal Consiglio comunale il .....

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione enti locali, il .....